

# TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

RG 2/2020

Il Tribunale di Savona composto dai Sig.ri magistrati:

Dott.ssa Cristina Tabacchi                      Presidente

Dott.ssa Erica Passalupi                      Giudice rel.

Dott. Eugenio Tagliasacchi                      Giudice

A scioglimento della riserva assunta in data 27.5.2020;

Letti gli atti;

Vista la documentazione integrativa depositata da Matrunita Mediterranea Srl in data 8.5.2020 e la relazione dalla stessa depositata in data 11.5.2020;

Vista la memoria depositata da Matrunita Mediterranea Srl in data 25.5.2020;

Viste le relazioni del Commissario Giudiziale, l'ultima delle quali in data 22.5.2020;

Vista la relazione del 19.5.2020 con cui la Procura della Repubblica - Sede ha espresso parere contrario rispetto all'ammissibilità della procedura;

Rilevato, innanzitutto, che la presente procedura non è stata promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 L.F. che presuppone che sia già intervenuta l'ammissione al concordato, bensì ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 161, comma 8, e 162, commi 2 e 3, L.F.;

Rilevato, infatti, che nella specie Matrunita Mediterranea Srl ha depositato ricorso di concordato con riserva, talché il Tribunale, rispetto ad esso, si è limitato esclusivamente alla verifica della propria competenza e della sussistenza dei presupposti formali, essendo ogni determinazione in ordine all'ammissione al concordato rinviata ad un momento successivo, con la presentazione della proposta e del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta *ex lege*;

Rilevato che gli artt. 161 e 162 L.F. sanzionano con l'inammissibilità la violazione degli obblighi informativi da parte di colui che abbia depositato ricorso di concordato c.d. in bianco;

Rilevato che il Tribunale ha posto a carico di Matrunita Mediterranea Srl l'obbligo di "*deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, della situazione patrimoniale aggiornata della società; deposito con produzione separata, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, della situazione finanziaria della società; deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto rapporti commerciali nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti; deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento; deposito, sempre a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in*



*corso*”;

Rilevato che all'uopo la società in data 8.4.2020 ha depositato apposita relazione con documentazione allegata, avente ad oggetto il mese di marzo;

Rilevato che, in relazione a tale deposito, il Commissario Giudiziale in data 27.4.2020 ha depositato relazione nella quale dava atto che Matrunita Mediterranea non aveva assolto gli obblighi informativi sulla stessa gravanti, precisando di aver già assegnato alla stessa, ma invano un termine per procedere alle necessarie integrazioni (si legge nella relazione del Commissario: *“alla data odierna (27.4.2020, n.d.r.) la società concordataria non ha provveduto ad adempiere alla richiesta di integrazione documentale e delucidazioni in merito alle informative ed ai documenti contabili precedentemente depositati. A tal proposito, in data 23/04/2020, l'Amministratore ha provveduto ad inviare esclusivamente una lista di contratti (i.e. ordini commerciali) attivi/passivi, ed in data 26/04/2020 un prospetto di flussi di cassa, indicando che l'ulteriore documentazione sarebbe stata consegnata entro i primi giorni della settimana successiva. Al momento del deposito della presente relazione non sono pervenute ulteriori comunicazioni relativamente alla richiesta di integrazioni informative”*);

Rilevato che più volte il Commissario Giudiziale ha richiamato la Società alla puntuale verifica dei dati contabili trasmessi, evidenziando incoerenze e lacune;

Rilevato che in data 27.4.2020 Matrunita Mediterranea Srl ha versato in atti ulteriori documenti, nessuno peraltro idoneo ad assolvere agli obblighi informativi rimasti inadempiti;

Rilevato che il Tribunale di Savona provvedeva allora a promuovere la procedura che viene oggi in decisione, fissando in data 29.4.2020 apposita udienza per il successivo 27.5.2020;

Rilevato che soltanto allora e più precisamente l'8.5.2020 Matrunita Mediterranea Srl ha depositato la documentazione necessaria ad assolvere i predetti obblighi informativi per il mese di marzo e l'11.5.2020 analoga relazione avente ad oggetto il mese di aprile;

Rilevato che dalla documentazione depositata risulta che Matrunità Mediterranea Srl alla data del 31.03.2020 ha rilevato una perdita di circa 197.000,00 € (dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020), mentre alla data del 30.04.2020 la situazione evidenzia una perdita di circa 264.000,00 € (dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020);

Rilevato, altresì, che il Tribunale di Savona ha posto a carico di Matrunita Mediterranea Srl l'obbligo di *“deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano”*;

Rilevato che non solo non risulta osservata la cadenza quindicinale prescritta, ma che di fatto le informazioni fornite dalla società in ordine alla predisposizione della proposta e del piano sono generiche e sostanzialmente ripetitive, senza che nel tempo si sia venuto delineando, sia pure a linee generali, alcun disegno concreto (né ciò può imputarsi all'emergenza sanitaria in atto che di certo non ha precluso né alla società né ai professionisti cui essa si è rivolta di proseguire nella propria attività di studio ed elaborazione del piano concordatario);



Ritenuto che, malgrado l'emergenza sanitaria in atto, considerato che è pendente presso questo Tribunale istanza di fallimento della società Matrunita e considerato, altresì, che il Tribunale ha acconsentito alla proroga del termine per il deposito del piano, non può in alcun modo ritenersi che gli obblighi informativi incombenti su Matrunita Mediterranea Srl siano da intendere sospesi. Al contrario, a fronte delle tante e gravi criticità emerse, l'adempimento degli obblighi informativi da parte di Matrunita è essenziale per la prosecuzione stessa della procedura;

Ritenuto che al fine di poter ritenere che gli obblighi informativi previsti dall'art. 161 L.F. siano stati adempiuti, non rileva il solo dato formale e dunque la trasmissione di una qualsivoglia relazione al Tribunale e/o al Commissario Giudiziale entro il termine stabilito, ma occorre che tale relazione sia idonea a consentire al Commissario e, per il suo tramite, al Tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato, e al tempo stesso, di verificare che l'attività di gestione svolta dall'impresa sia coerente con lo stato di crisi in cui versa, non sia tale da compromettere ulteriormente l'equilibrio finanziario dell'impresa, sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della *par condicio creditorum*;

Rilevato, altresì, che Matrunita Mediterranea ha omesso di informare questo Tribunale che presso il Tribunale delle Imprese di Genova era ed è pendente giudizio *ex art. 2409 c.c.* promosso dai Sindaci avverso la società e l'allora suo amministratore unico, Diego Damian Parodi;

Rilevato che, pur essendo l'avvio di detto giudizio nanti al Tribunale delle Imprese di Genova antecedente alla domanda di concordato, su di esso Matrunita Mediterranea Srl in ricorso non ha speso una parola né vi ha fatto menzione nelle memorie e relazioni successive;

Rilevato che la società, nella propria memoria difensiva, ha motivato l'omessa informativa, "*ritenendo, non a torto, che le contestazioni (i) nulla avessero a che vedere con la procedura concorsuale avviata, (ii) fossero meramente strumentali ed infondate, (iii) fossero – per lo più - riferite ad un periodo temporale precedente alla nomina del sig. Diego Damian Parodi ("Sig. Parodi") quale amministratore unico di Matrunita Mediterranea S.r.l, e che, infine, (iv) sussisterebbero le condizioni per la declaratoria di improcedibilità ovvero di sospensione del medesimo Procedimento avanti il Tribunale per le Imprese di Genova*";

Rilevato che il presente giudizio non è la sede deputata a valutare la fondatezza o infondatezza della domanda *ex art. 2409 c.c.* formulata dai Sindaci, ma che i rilievi dagli stessi svolti – nella misura in cui paventano irregolarità gestorie e di tenuta della contabilità dirette a edulcorare la situazione economica di Matrunita ed a ritardare l'emersione dell'effettiva crisi che l'ha colpita – non dovevano essere taciuti a questo Collegio onde consentire allo stesso le più opportune valutazioni e l'eventuale adozione di misure ed iniziative ritenute necessarie, ivi compresa la previsione di obblighi informativi ancora più pregnanti;

Rilevato, peraltro, che alcune delle criticità segnalate dai Sindaci risultano segnalate anche dalla società di revisione Deloitte (doc. 1 all. I alla memoria del 25.5.2020) e che, quanto al valore delle partecipazioni detenute da Matrunita, le perizie in atti (una delle quali resa dalla stessa società incaricata della revisione)



siano tutt'altro che decisive;

Rilevato poi che la eccepta improcedibilità del giudizio pendente nanti al Tribunale delle Imprese di Genova non vale di per sé a privare di rilievo l'omissione di Matrunita Mediterranea Srl. Ed invero si consideri che i Sindaci hanno lamentato che l'Amministratore Unico, Diego Damian Parodi, non abbia assunto alcuna iniziativa per fronteggiare lo stato di crisi ed anzi abbia cercato di ridurne, anche contabilmente, l'effettiva portata. La sostituzione dell'Amministratore Unico intervenuta in data 7.4.2020 e l'intervenuto deposito in data 12.12.2020 del ricorso per concordato con riserva sembrano sì far cessare la materia del contendere, ma proprio nella misura in cui rispondono alle richieste ed ai rilievi dei Sindaci;

Rilevato anche che, per come risulta dalla stessa documentazione versata in atti da Matrunita Mediterranea Srl, Diego Damian Parodi è titolare del 50% delle partecipazioni di Lablunit LLC, società USA che controlla Matrunita per il tramite dell'inglese Bligbul, ed è stato amministratore unico dal 23.1.2019, prima Presidente del Consiglio di Amministrazione e prima ancora Procuratore con ampi poteri sin dal 2005;

Rilevato che lo stesso – a seguito della cessazione dalla carica di amministratore unico – è stato assunto quale dipendente di Matrunita Mediterranea Srl (con uno stipendio di circa 78.000,00 euro) ed allo stato risulta che continui a fruire dell'immobile per lui condotto in locazione dalla società a Torino;

Rilevato che l'attuale amministratore unico di Matrunita Mediterranea srl è un *ex* dipendente della stessa, addetto al settore commerciale;

Ritenuto che la gestione di Matrunita Mediterranea Srl sia al predetto Diego Damian Parodi di fatto riferibile fin dal 2005;

Visti i verbali del Collegio Sindacale e i prospetti dei controlli effettuati dalla società di revisione che confermano la sostanziale mancanza di collaborazione di Matrunita nel fornire la documentazione necessaria alle prescritte verifiche, di fatto impedito;

Rilevato che, malgrado i rilievi del Commissario Giudiziale, la società ricorrente ha effettuato pagamenti relativi a debiti sorti anteriormente all'apertura del concorso e senza autorizzazione, salva poi la reintegrazione di quanto pagato ad opera del predetto Diego Damian Parodi;

Rilevato che nel mese di luglio 2019 la società ricorrente ha emesso due fatture che non corrispondono ad alcuna fornitura mai conclusa ed effettuata e che non risultano registrate nel registro vendite (i numeri delle fatture sarebbero riconducibili ad altre fatture con diversi importi e diversi clienti). La circostanza è documentalmente provata e, peraltro, neppure contestata da Matrunita Mediterranea Srl che, però, ha ribadito anche nella memoria del 25.5.2020 che dette fatture non sono state inviate ai clienti né registrate né impiegate per ottenere vantaggi fiscali. Si tratta delle fatture n. 433 del 2.7.2019 emessa per € 106.758,00 nei confronti della HEALY' HONEY LTD e n. 483 del 22.7.2019 emessa per \$ 319.000,000 nei confronti di PLANT OF FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING CO. "SUNBULAH". Tali fatture sono state oggetto di un contratto di cessione *pro solvendo* stipulato da Matrunita Mediterranea Srl con la società Credimi Spa, società autorizzata all'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti al pubblico



secondo l'art. 106 del TUB. Con l'operazione *de qua* Matrunita stessa ha ammesso di aver cercato di far fronte alla mancanza di liquidità per i pagamenti dei propri fornitori. Credimi Spa ha, dunque, corrisposto a Matrunita Mediterranea Srl un importo complessivo pari ad € 323.947,04, contabilizzato come accredito su *factoring* Credimi ft 433/2019 e 483/2010 avente come contropartita il conto della banca (Carispezia - Credit Agricol ) pari ad € 93.947,04 e € 230.000,00. Ogni tentativo di recupero da parte di Credimi Spa del credito dai soggetti nei cui confronti le fatture in questione sono state emesse è risultato naturalmente vano, non avendo gli stessi dato alcun riscontro alle richieste di pagamento;

Rilevato che anche tale circostanza è stata taciuta da Matrunita Mediterranea Srl, pur pendendo nanti al Collegio giudizio prefallimentare promosso proprio dalla Credimi Spa e ritenuto che le difese sul punto svolte da Matrunita siano inconferenti, essendosi la società limitata ad affermare che nella specie non sussisterebbero gli estremi del reato di falsa fatturazione;

Visti gli artt. 161, comma 8, L.F. e 162, commi 2 e 3, L.F.;

Ritenuto che nel complesso, alla stregua di tutto quanto precede, nonostante i reiterati inviti del Commissario Giudiziale a rendere chiarimenti ed integrare la documentazione prodotta, la società ricorrente non appaia adeguatamente osservante degli obblighi informativi stabiliti dal Tribunale;

Rilevato che gli obblighi informativi, funzionali al controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale durante la c.d. fase in bianco, sono essenziali, per non dire connaturati alla struttura della procedura perché rappresentano il contraltare degli effetti protettivi di cui all'art. 168 L.F.;

Ritenuto, dunque, che la omissione degli adempimenti imposti dal Tribunale implica *ex se* la dichiarazione di inammissibilità della procedura concordataria, senza alcuna possibilità di surroga o sanatoria tardiva, come evidenziato anche dalla dottrina che si è occupata *ex professo* del tema;

PQM

Dichiara l'inammissibilità della procedura concordataria, con revoca di ogni ulteriore udienza.

Provvede come da separato provvedimento all'anticipazione dell'udienza prefallimentare.

Si comunichi.

Savona, così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto del 28.5.2020

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Erica Passalalpi

Il Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi

